PARERE MOTIVATO
n. 132 del 7 ottobre 2015

OGGETTO: Comune di VELO D'ASTICO (VI). Variante n. 1 al PAT. Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 7 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2015 ns. prot. gen. 397202/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa Il Comune di Velo d'Astico (VI), con nota prot. n. 735 del 09/02/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 173925 del 24/04/2015, relativamente alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 1 al PAT vigente del Comune di Velo d'Astico (VI):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Supporto Informatico;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2015 adozione della variante;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Carta della Trasformabilità;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26/02/2014;
- Relazione sugli esiti della concertazione;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 30/07/2013 adozione del documento preliminare;
- Accordo di Pianificazione sottoscritto tra Provincia e Comune.

CONSIDERATO che da una da una verifica della documentazione presentata, risultava carente, della documentazione inerente la Valutazione di Incidenza, per cui per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione, per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con note prot n. 190318 del 06.05.2015. di quanto addotto.

VISTE le note pervenute dal Comune di Velo d'Astico, prot. n. 5286 del 13/08/2015, acquisita al prot. regionale n. 333822 del 17/07/2015 e nota prot. n. 5286 del 13/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 333822 del 14/08/2015 con le quali sono state trasmesse le integrazioni Vinca.

CONSIDERATO che con nota prot n. 194942 del 08/05/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Sezione Urbanistica
- ✓ Provincia di Vicenza
- ✓ Comune di Arsiero
- ✓ Comune di Cogollo del Cengio
- ✓ Comune di Piovene Rocchette
- ✓ Comune di Posina
- ✓ Comune di Santorso
- ✓ Comune di Schio
- ✓ Comunità Montana Alto Astico – Posina
- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- ✓ Istituto Regionale Ville Venete
- ✓ Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione

- ✓ Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza
- ✓ Servizio Forestale di Vicenza c/o Sezione Parchi e Biodiversità
- ✓ Arpav Dipartimento di Vicenza
- ✓ Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino
- ✓ Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione"

CONSIDERATO che con nota prot n. 190318 del 06/05/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.
Il Comune di Velo d'Astico con nota prot. 6447 in data 05.10.15, acquisita al prot. reg. 398926, ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Settore Urbanistica, attestante che entro i termini sono pervenute complessivamente n. 5 osservazioni, di cui due fuori termine, e solo n. 2 osservazioni con contenuti di carattere ambientale.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consiglio di Bacino dell'Alto Ambito Bacchiglione con pec prot. n. 635/FC/mp del 14/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 203472 del 14/05/2015 ha fatto pervenire parere, comunicando che *"dall'analisi della documentazione non si ritiene di dover fornire particolari osservazioni di merito."*

Si ritiene comunque opportuno evidenziare che la pianificazione degli interventi nel territorio di competenza del Comune di Velo d'Astico, deve essere valutata coerentemente con lo stato delle opere del Servizio Idrico Integrato e in sinergia con quanto previsto dagli obiettivi della Pianificazione del Consiglio di Bacino.

Qualora si dovessero intraprendere opposti indirizzi, le opere afferenti al Servizio Idrico Integrato necessarie per l'espletamento degli interventi urbanistici, dovranno essere previste a carico di soggetti terzi e approvate dallo scrivente Ente.

- L'Arpav Dipartimento di Vicenza con nota prot. n. 0050798 del 20/05/2015 acquisita al prot regionale n. 211757 del 20/05/2015 ha fatto pervenire parere:

Con riferimento alla nota Prot Prot. n. 194942/Class CIOI del 08/05/2015, pari oggetto, acquisito al prot. ARPAV N. 46653/2015, si comunica che si è presa visione della documentazione consultabile tramite link, con particolare riguardo a: "VAS – Rapporto Ambientale – Elaborati adeguati alla Conferenza dei Servizi del 20 maggio 2010 – Elaborati PAT approvato" datato maggio 2010.
Al riguardo si evidenzia come i dati relativi agli indicatori ambientali siano oramai obsoleti e meriterebbero un aggiornamento, essendo disponibili nel sito web della Regione Veneto edizioni molto più "recenti" degli stessi.
Similmente anche i riferimenti legislativi andrebbero rivisti facendo riferimento a:
- per quanto riguarda la matrice Aria :
 a) D.Lgs 155/2010 ed al successivo D.Lgs 250/2012 per la qualità dell'aria;
 b) alla DGRV 2130/2012 per la zonizzazione del territorio regionale;
- per quanto riguarda la matrice Acqua:
 a) D.Lgs 152/2006 (D.M. 260/2010) per LIMEco e Stato Chimico;
 b) D.Lgs 152/99 per LIM e SACA;
- per quanto riguarda la matrice "Inquinamento luminoso" alla L.R. 17/09.

- La Provincia di Vicenza con pec prot. n. 38501 del 08/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 237688 del 09/06/2015 ha fatto pervenire parere, dell'ufficio competente del Dirigente del Settore Protezione Civile della Provincia di Vicenza prot. 38248 del 05.06.15:

In relazione al parere richiesto per la VAS della variante al PAT, si premette che l'inquadramento normativo in materia di pianificazione di emergenza ai fini della protezione civile prevede le seguenti prescrizioni:

1. Legge regionale n. 11/2001 art. 108: *Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.*
2. Legge N. 225 24/02/1992 (così come modificata dalla Legge N. 100 del 12 luglio 2012) *ART. 3. COMMA 6 Attività e compiti di protezione civile: I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.*

Emerge quindi che una delle condizioni da rispettare per la redazione ed approvazione del PAT nonché dei PI e PUA, è che essi risultino **coordinati e coerenti** con la relativa **Pianificazione comunale di emergenza.**

Tale verifica di coerenza interessa inoltre anche la VAS del piano urbanistico stesso, in considerazione dell'analisi delle possibili interazioni ed effetti con il Piano Provinciale di Emergenza e principalmente con lo stesso Piano Comunale di Emergenza, in particolare ai fini della gestione dell'emergenza, tutto ciò in conformità al Dlgs 152/2006 circa i contenuti del rapporto ambientale cfr. allegato VI "*a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;* ".

Nello specifico dello **scenario di rischio idraulico** , il territorio risulta compreso nel bacino imbrifero del *torrente Astico* afferente al bacino idrografico del *fiume Bacchiglione*, e già interessato da precedenti eventi alluvionali.

Tale condizione di rischio trova riscontro nella relativa cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico PAI, che individua delle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica P1-P2-P3 adiacenti al torrente Astico che ricadono su ampie aree già urbanizzate e suscettibili di ampliamento con destinazione d'uso produttivo e residenziale.

Tutto ciò in ragione che il conseguente danno per gli insediamenti esposti deve essere valutato ai fini dello scenario di rischio idraulico, dal momento che è in fase di adozione il relativo Piano di gestione del rischio alluvioni da parte del Distretto idrografico Alpi orientali come previsto dal Dlgs 49/2010 che recepisce la ***"Direttiva Alluvioni"*** n. 2007/60/CE.

In particolare si evidenzia che in seguito dell'**evento calamitoso del 21/07/2014** con precipitazioni meteoriche "estreme", il territorio è stato interessato da un fenomeno di ***Colata rapida di trasporto solido***, che ha investito gli abitati di Maso e Lago tale per cui vi sono stati notevoli danni per gli insediamenti con pericolo per l'incolumità delle persone.

In seguito a tale evento calamitoso si sono così determinate delle **condizioni permanenti di pericolosità geologica ed idraulica**, tuttora gravanti sugli abitati di Maso e Lago, tali per cui l'Autorità di bacino ha inserito una variante al PAI con decreto segretariale del 27/11/2014 n. 58, delimitando così delle nuove aree classificate come ***Zone di Attenzione geologica*** come previsto dall'art. 6 delle norme di attuazione del PAI, regolamentate secondo gli artt. 5 e 8.

Si ritiene quindi che nella VAS si debba tenere in considerazione:

1. la verifica di coerenza esterna rispetto appunto al **Piano di assetto idrogeologico** (PAI) per fenomeni di pericolosità idraulica e gelogica con tempi di ritorno di 100 anni, nonchè rispetto ai possibili impatti ed interazioni per le aree colpite da nuovi eventi calamitosi come quello del 21/07/2014.

2. la verifica di coerenza esterna rispetto al **Piano provinciale di emergenza** ed in particolare rispetto al **Piano di Emergenza Comunale (L. 225/1992)**, sia per gli aspetti di impatto sugli scenari di rischio presenti nel territorio (idraulico, geologico, industriale, idropotabile, ambientale, ecc..) che per l'impatto sul sistema locale di gestione dell'emergenza. A tal scopo si ricorda la verifica circa il posizionamento delle aree di emergenza (attesa, ricovero e assistenza alla popolazione), che come noto sono da ubicare in zone sicure e fruibili in caso di calamità naturali anche concomitanti fra di loro.
3. L'esame di coerenza per gli aspetti di difesa del suolo e gestione dell'emergenza, deve analizzare in modo completo tutte le possibili interazioni derivanti dalla trasformabilità urbanistica con lo scenario di rischio idraulico e geologico, in particolare tenuto conto dello stato dell'arte come sopra descritto sopratutto a seguito dell'evento alluvionale del 21/07/2014.
 Ciò al fine di accertare che con il PRC si vada ad individuare le aree idonee alla trasformazione urbanistica l'addove siano garantite la sicurezza degli insediamenti e quindi la tutela dell'incolumità e salute delle persone.
 Si ritiene pertanto che sia necessario quindi una valutazione specifica delle condizioni di rischio (R1-R2-R3-R4) che si determinano a seguito delle previsioni di piano, ciò in quanto con la stessa trasformazione urbanistica per effetto dell'aumento dell'esposizione (abitanti, insediamenti) ne consegue un aumento delle condizioni di rischio.
 Tali condizioni di rischio devono quindi essere puntualmente analizzate in modo da individuare le adeguate misure di protezione per la loro mitigazione e/o con opportuni divieti per ridurre l'esposizione e la vulnerabilità, garantendo così le condizioni di sicurezza degli insediamenti, che diversamente vedrebbero così esposti gli abitanti insediati con condizioni di rischio non gestibili dal sistema di protezione civile.

- Il Comune di Posina con pec prot. n. 2541 del 05/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 236558 del 08/06/2015 ha fatto pervenire parere nel quale comunica di non riscontrare eventuali effetti significativi.

- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione con pec prot. n. 1227/URB acquisita al prot. regionale n. 241732 del 11/06/2015 ha fatto pervenire parere, comunicando quanto segue:

Con riguardo ai contenuti della documentazione relativa alla variante n. 1 del PAT del Comune di Velo d'Astico si comunica che, per quanto di competenza, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, approvato con DPCM 21.11.2013 (pubblicato in GU n. 97 del 28.4.2014), non si riscontrano controindicazioni derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.

Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0005808 del 26/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 265105 del 26/06/2015 ha fatto pervenire parere con la seguente prescrizione:

"La Variante 1 proposta prevede: 1.adeguamento del P.A.T. al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) rete ecologica

b) contesto figurativo di Villa Velo

c) aggiornamento normativo relativamente al Piano delle Acque, alle aree di emergenza per la Protezione Civile, alla prevenzione dell'inquinamento e agli impianti di scambio termico chiuso ed aperto, alle aree di ricarica della falda, alla fascia di rispetto cimiteriale, alle zone agricole di particolare pregio, agli ambiti naturalistici di livello regionale, alla verifica degli elementi di pregio paesaggistico, alla verifica delle aree carsiche;

1. l'adeguamento del P.A.T. al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione adottato dalla rispettiva Autorità di Bacino il 9.11.2012;

2. verifica e riequilibrio del dimensionamento del P.A.T., in particolare per quanto riguarda le volumetrie da dedicare ad uso residenziale, da distribuire in modo diverso da quanto ipotizzato in un primo momento tra le diverse frazioni, con saldo invariato;

3. aggiornamento cartografico e normativo per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) edilizia popolare,

b) parco fluviale agrario dell'Astico,

c) stralcio del tracciato dell'Autostrada Valdastico Nord A31dalle previsioni della tavola 4 (carta delle trasformabilità) del P.A.T., in seguito alla comunicazione al Comune di Velo d'Astico del progetto preliminare da parte della Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova (maggio 2014), da cui si evince che né il tracciato né le fasce di rispetto e le misure di salvaguardia interessano il territorio comunale (un casello previsto presso la frazione di Seghe è stato spostato nel territorio comunale di Cogollo del Cengio,

d) edificazione diffusa,

e) opere incongrue,

f) baiti,

g) norme tecniche, con adeguamento alle modifiche legislative del settore e risoluzione dei dubbi interpretativi evidenziati in sede di applicazione,

h) aggiornamento cartografico;

4. adeguamento parere di compatibilità idraulica;

5. aggiornamento della Carta delle Fragilità in seguito agli eventi meteorici del luglio 2014, con introduzione del tematismo "area soggetta a colata rapida [di detriti]".

Si rileva in particolare che al punto 4.h) viene recepito quanto comunicato da questa Soprintendenza al Comune di Velo d'Astico con nota prot. n. 13636 del 15.10.2013 e sono quindi previsti (p. 43 della "Relazione di progetto alla Variante n. 1") la creazione di una "zona di fragilità storico-archeologica" in loc. Meda da indicare nella Carta delle fragilità e l'inserimento di un art. 25bis nelle Norme Tecniche di Attuazione, che richiede indagini archeologiche preventive ad ogni attività edilizia nella località citata e richiama per tutto il territorio comunale la normativa rilevante per le problematiche archeologiche (artt. 95 e 96 del D.Lgs 163/2006 in caso di lavori pubblici o equiparati e art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti). Nella tav. 3-Carta delle fragilità allegata, tuttavia, almeno per quanto è stato possibile verificare con i software a disposizione di questo Ufficio, la citata "zona di fragilità storico-archeologica" in loc. Meda non risulta perimetrata. Visto quanto sopra, considerato che questo Ufficio non risulta competente per gli altri aspetti oggetto della variante, si ritiene possibile l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura de qua nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la "zona di fragilità storico-archeologica" in loc. Meda deve essere segnalata nella tav. 3-Carta delle fragilità allegata al progetto di variante secondo le precedenti indicazioni di questa Soprintendenza;

2. il richiamo alla normativa rilevante ai fini della tutela archeologica nel resto del territorio comunale deve essere messo in maggior rilievo, in un contesto più generale, nelle Norme Tecniche di Attuazione".

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore Urbanistica, del Comune di Velo d'Astico, con nota prot. 6447 in data 05.10.15, acquisita al prot. reg. 398926, ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini sono pervenute complessivamente n. 5 osservazioni, di cui due fuori termine, e solo n. 2 osservazioni con contenuti di carattere ambientale.

1. Fernando Lucato prot. 3968 in data 19.06.15
2. Fernando Lucato prot. 4279 in data 01.07.15
3.

Si concorda con il parere del Valutatore, come riportato nell'allegato alla nota trasmessa dal comune di Velo d'Astico in data 05.10.15 prot. 6447.

VISTA l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 131/2015 in data 28.09.2015, predisposta dall'ufficio VIncA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale -, relativamente alla Variante N. 1 al PAT Velo d'Astico (VI):
"VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. urb. Fernando Lucato, trasmessa dal Comune di Velo d'Astico e acquisito al prot. reg. con n. 333822 del 14/08/2015;
PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda la Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio vigente del Comune di Velo d'Astico;
PRESO ATTO che sono stati analizzati gli artt. 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 20 bis, 22, 23, 25, 25 bis, 25 ter, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 37 bis, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 delle norme tecniche di attuazione;
CONSIDERATO che per gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 20 bis, 22, 23, 25, 25 bis, 25 ter, 26, 29, 35, 37, 38, 41, 45, 47, 49 delle norme tecniche di attuazione del Piano in argomento viene indicato che non sono identificabili effetti;
CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;
CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;
CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.02 - Strade, autostrade", "D01.01 – sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "G01.02 – passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G02.06 –Parchi divertimento (didattici – ambientali – avventura – giochi)", "H01 - inquinamento delle acque superficiali", "H02 - inquinamento delle acque sotterranee", "H04.03 – altri inquinanti dell'aria", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;
PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende il dominio massimo spaziale del piano, ossia l'inviluppo spaziale dei possibili effetti dovuti ai fattori perturbativi;
PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine";
PRESO ATTO e VERIFICATO che dallo studio non risultano coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;
PRESO ATTO e RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Alcedo atthis; Barbus meridionalis; Bombina variegata; Bufo viridis; Caprimulgus europaeus; Coronella austriaca; Cottus gobio; Crex crex; Emberiza hortulana; Hierophis viridiflavus; Hyla intermedia; Hystrix cristata; Lacerta bilineata; Lanius collurio; Lepus timidus; Lullula arborea; Milvus migrans; Natrix tessellata; Pernis apivorus; Podarcis muralis; Podarcis siculus; Rana dalmatina; Rana latastei; Rana temporaria; Rhinolophus ferrumequinum; Salmo marmoratus; Telestes souffia; Triturus carnifex; Zamenis longissimus; Zerynthia polyxena;*
CONSIDERATO che l'art. 12, c.3, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;
CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)",

"12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") in quanto benché sia riportato che "*Le metodologie per la valutazione del grado di conservazione e vulnerabilità fanno riferimento ai contenuti della Dir. 92/43/Cee, alla DGRV n. 1066/2007 e all'utilizzo di indicatori/metodologie documentate*", l'utilizzo di tali indicatori/metodologie non risulta documentato né considera tutti i parametri previsti dall'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 20 bis, 22, 23, 25, 25 bis, 25 ter, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 37 bis, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e

possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):
1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:
1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano:
1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di

incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.02 - Strade, autostrade", "D01.01 – sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "G01.02 – passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G02.06 – Parchi divertimento (didattici – ambientali – avventura – giochi)", "H01 - inquinamento delle acque superficiali", "H02 - inquinamento delle acque sotterranee", "H04.03 – altri inquinanti dell'aria", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
3. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 20 bis, 22, 23, 25, 25 bis, 25 ter, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 37 bis, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
5. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di

valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO
PRENDE ATTO
della dichiarazione del dott. urb. Fernando Lucato, il quale dichiara che "La descrizione del piano (variante 1 al PAT del Comune di Velo d'Astico) riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",
PROPONE
un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio vigente del Comune di Velo d'Astico (VI)
e
RICONOSCE
qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 2816/2009, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VIncA-NUVV -, in data 7 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene la variante N. 1 al PAT, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni, sopra citate, inoltre dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri del Consiglio di Bacino dell'Alto Ambito Bacchiglione, dell'Arpav Dipartimento di Vicenza, della Provincia di Vicenza, dell''Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione e del Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VIncA.

VISTE
- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009

- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la variante N. 1 al PAT del Comune di Velo d'Astico (VI), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.
In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni, sopra citate, inoltre dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle autorità ambientali, sopra riportati: Consiglio di Bacino dell'Alto Ambito Bacchiglione, l'Arpav Dipartimento di Vicenza, la Provincia di Vicenza, l'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione e del Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VIncA di seguito riportate:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
2. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.02 - Strade, autostrade", "D01.01 – sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "G01.02 – passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G02.06 – Parchi divertimento (didattici – ambientali – avventura – giochi)", "H01 - inquinamento delle acque superficiali", "H02 - inquinamento delle acque sotterranee", "H04.03 – altri inquinanti dell'aria", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";
3. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

4. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 20 bis, 22, 23, 25, 25 bis, 25 ter, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 37 bis, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
5. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
6. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
7. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 14 pagine.